



**CITTA' DI TERRACINA**  
**Provincia di Latina**

**DIPARTIMENTO AA.GG. E RISORSE UMANE**  
**Settore Servizi Generali e Gestione del Personale**

**DETERMINAZIONE**

N. <u>1043</u> /Gen. del <u>06 NOV 2015</u>	N. <u>127</u> del <u>15/10/2015</u>
---	-------------------------------------

<b>OGGETTO: Sentenza Giudice di Pace di Terracina, n.237/2015</b> <b>Causa Rossi Walter c/ Comune di Terracina</b> <b>Impegno e liquidazione spese di lite in favore dell'avv. Gianluca Rossi (antistatario)</b>
--

L'anno 2015, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore 11:00, nel proprio ufficio,

**IL DIRIGENTE**

- Visto** il vigente Statuto comunale;
- Visto** il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le relative competenze ed attività assegnate ai Settori;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);
- Visto** il decreto prot. n.30638 del 23.06.2015 con cui il Commissario Straordinario confermava allo scrivente le funzioni dirigenziali dell'intestato Dipartimento;
- Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza;

**Vista** la sentenza n.237 del 24.08.2015 con cui il Giudice di Pace di Terracina (a definizione della causa iscritta al n.115 del R.G. 2015, promossa dal sig. Rossi Walter nei confronti del Comune di Terracina, per ottenere la condanna dell'ente al risarcimento dei danni consequenziali al sinistro occorsogli in data 04.05.2012), condannava il Comune al pagamento:

a) in favore del sig. Rossi Walter, della somma di Euro 1.057,00 oltre interessi legali (il cui riconoscimento è competenza del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ex art.194 co.1 lett.a) D.Lgs n.267/2000);

b) in favore del legale antistatario, avv. Gianluca Rossi, della somma di Euro 406,56, distinta come segue, a titolo di spese di lite

Euro 67,91 per spese non imponibili  
Euro 232,09 per diritti ed onorari  
Euro 34,81 per rimborso spese generali 15%  
Euro 10,68 per cpa 4%  
Euro 61,07 per iva 22%

**Visto** l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il credito/debito di cui alle spese di lite liquidate in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima (vedasi, al riguardo, la sentenza n.35/2013);

**Considerato** che, sebbene l'art.194 co.1 lett. a) D.Lgs n.267/2000 preveda il riconoscimento quale debito fuori bilancio degli importi liquidati in sentenza, i debiti di cui alle spese di lite, essendo sorti nel corrente anno (la sentenza in argomento trova data nel corrente esercizio finanziario), non dovranno, conformemente al succitato orientamento del Consiglio di Stato, essere riconosciuti quale debito fuori bilancio, ma impegnati con ordinario procedimento di spesa;

### DETERMINA

1. di impegnare al capitolo 610 del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di Euro 606,56 (seicentosei/56), così ripartita:  
Euro 406,56 per spese di lite liquidate con sentenza G.d.P. Terracina n.237/2015;  
Euro 200,00 per tassa di registrazione sentenza;

Capitolo	Esigibilità			
	2015	2016	2017	Succ.
610	606,56			

Beneficiario	Codice fiscale	Partita iva	Esigib.	Importo
Rossi Gianluca	RSSGLC71L18L120C	02122450592	2015	406,56
Agenzia Entrate	06363391001	06363391001	2015	200,00

2. di liquidare la somma di Euro 406,56 (a titolo di spese di lite compresi accessori di legge) in favore dell'avv. Gianluca Rossi, dichiaratosi antistatario, nato a Terracina il 18.07.1971, ed ivi residente in via Botticelli n.6, accreditandola sul conto corrente bancario di cui al seguente codice iban:

**OMISSIS** ;

3. di liquidare la somma di Euro 200,00 in favore dell'Agencia delle Entrate, a titolo di tassa di registrazione della succitata sentenza;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.118/2011 – allegato n.4/2, l'esigibilità dell'obbligazione giuridica riferita all'impegno spesa 2015, verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicato al Commissario Straordinario per il tramite della Segreteria Generale;
  - va annotato nel registro delle determinazioni, conservato agli atti della Segreteria Generale;
  - va trasmesso al Dirigente del Dip.to Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Contabilità;
  - va pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ex art.32 L. n.69/2009.


**Il Capo Settore (Responsabile del procedimento)**

Dr. Lucio Junior Ranaldi




**Il Dirigente del Dipartimento**

Dr. Giancarlo De Simone




Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 D. Lgs. n.267/2000.

Terracina, 04.11.2015

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**

Dr.ssa Ada Nasti



**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	02	03		00000610	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20150001071 0	19.10.2015		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	127	15.10.2015			

88633 ROSSI GIANLUCA

Per : .....

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TERRACINA N. 237/2015 CAUSA ROSSI WALTER C/COMUNE DI TERRACINA - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE

Importo Attuale Euro **606,56**  
Importo Iniziale Euro **606,56**

Previsione Attuale	90.000,00
Impegnato sul CAP	89.573,42
Differenza	426,58

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 19.10.2015

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Terracina Dott. Lorenzo Morelli ha pronunciato la seguente

SENT. 237/15  
R.G. 115/15  
REP. 118/15  
CRON. 812/15

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 115/2015 R.G.C. e vertente

T R A

ROSSI WALTER nato a Terracina (LT) il 27/08/1944 e ivi residente in Via Badino n. 103, C.F.: RSSWTR44M27L120Z, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Rossi giusta mandato in atti

C O N T R O

COMUNE DI TERRACINA - Avv. L. Vinci

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI : come precisate in atti

Con atto di citazione regolarmente notificato, Rossi Walter conveniva in giudizio il Comune di Terracina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici subiti nell'incidente avvenuto il 04/05/12 in Terracina.

Assumeva l'istante che mentre transitava a bordo della propria bicicletta su Via Badino, giunto all'altezza del civico 119, a causa del manto stradale dissestato, cadeva rovinosamente a terra e subiva lesioni diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale di Terracina; che chiedeva il risarcimento dei danni al Comune di Terracina il quale negava qualsiasi risarcimento; chiedeva quindi condannare il Comune di Terracina al risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune di Terracina contestando in fatto e

in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.

Istruita la causa con prove testimoniali, con deposito documenti, precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione all'udienza del 24/07/2015.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un attento esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, si evidenzia che quanto assunto dall'attore nell'atto di citazione risponde al vero almeno sul fatto storico.

Il teste escusso, genero dell'attore, ha confermato la dinamica dell'incidente mentre l'attore non ha dato risposta all'interrogatorio formale intimato da parte convenuta.

La circostanza del manto stradale dissestato è confermata anche dalle fotografie depositate in atti da parte attrice.

Se però non vi è contestazione sul fatto storico, è da evidenziare che tale realtà va a collidere con il presumibile comportamento del Rossi. Se il tratto percorso era dissestato, come conferma lo stesso attore, ben poteva questo prestare maggior attenzione nel percorrere il tratto incriminato essendosi l'incidente verificato in piena luce e quindi i punti dissestati evitabili e presumibilmente conosciuti in quanto residente ed abitante a pochi metri dalla presunta insidia.

Se censurabile è il comportamento di parte attrice, non avendo questa adottati i comportamenti consigliati da una superficie dissestata, parimenti è da censurare il comporta-

mento del Comune di Terracina il quale non è riuscito a dimostrare di aver messo in atto tutte quelle misure necessarie atte a scongiurare i pericoli a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini.

Poiché nessuna delle parti in causa ha superato la presunzione di cui allo art. 2054 c.c., esse vanno dichiarate parimenti responsabili dell'incidente verificatosi.

Pertanto, la domanda avanzata dall'attore non può essere accolta nella sua totalità.

In relazione alla richiesta di risarcimento avanzata, l'attore ha lasciato alla valutazione equitativa del giudice sia la determinazione che la quantificazione delle lesioni subite. Il Giudicante, alla luce della pluriennale esperienza acquisita nell'esame di identiche fattispecie, delle tabelle mediche relative e della documentazione medica depositata in atti, determina e quantifica le lesioni come di seguito: danno biologico 1% E. 565,10, ITT gg. 25 E. 1.160,75, ITT gg. 15 E. 348,15, spese mediche documentate E. 40,00 e così la complessiva somma di E. 2.114,00, somma dalla quale va detratta quella risultante dalla percentuale di responsabilità assegnata pari a Euro 1.057,00.

Al Rossi andrà quindi riconosciuto un risarcimento pari ad E. 1.057,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si compensano per il 50%.

P. T. M.

Il Giudice di Pace di Terracina, definitivamente decidendo rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie parzialmente la domanda proposta da Rossi Walter;  
condanna il Comune di Terracina in persona del Sindaco pro  
tempore a pagare a Rossi Walter a titolo di risarcimento per  
le lesioni subite, la somma complessiva di Euro 1.057,00  
oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna il Comune di Terracina a pagare all'Avv. Rossi  
Gianluca, dichiaratosi antistatario, per le spese di causa,  
la somma di Euro 300,00, di cui Euro 67,91 per esborsi, somma  
già compensata al 50%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Terracina il 24/08/2015

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Lorenzo Morelli




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI ..... 28 AGO 2015 .....

IL CANCELLIERE

Paolista Antonio



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato, alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 06 NOV 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 06 NOV 2015

Il Delegato

CAPO UFFICIO  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
*Dott. Enrico Quinto Maragoni*

LA SEGRETERIA GENERALE